

Procedura per la gestione delle segnalazioni.

Procedura per la gestione delle segnalazioni.	1
Politica aziendale per le segnalazioni	2
Impegni dell'Azienda.....	2
Riesame	3
Prescrizioni del D.Lgs. 24/23	4
Procedura aziendale per la gestione delle segnalazioni	6
Protezione dell'identità del segnalante	6
Applicativo informatico per la gestione delle segnalazioni: "Squadra-Segnalazioni"	7
Informazioni sui canali di comunicazione	8
Soggetti coinvolti nella gestione dei canali interni	8
Iter per la gestione delle segnalazioni	9
Segnalazione e Modello di Organizzazione e Controllo.....	10
Provvedimenti Disciplinari	11
Tutela delle persone coinvolte.....	11
Misure in materia di protezione dei dati personali	11

Politica aziendale per le segnalazioni

L'azienda incoraggia tutti coloro che vengano a conoscenza di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo (da ora in poi anche "violazioni") a segnalarle al fine di:

- assicurare la corretta attuazione del Modello di Organizzazione, gestione e controllo (MOG 231) e di tutte le procedure interne;
- prevenire la commissione di altre violazioni;
- contrastare eventuali violazioni in essere;
- applicare il sistema disciplinare nei confronti di coloro che hanno compiuto violazioni.

Sebbene sia auspicabile che le segnalazioni vengano effettuate, in primo luogo, al proprio responsabile, può anche essere opportuno o necessario segnalare le violazioni attraverso altri canali, in particolare se il segnalante teme possibili ritorsioni o se il responsabile non riesce ad agire in modo appropriato o è in conflitto.

A tal fine l'azienda si è dotata di appositi canali (illustrati nella presente procedura) per permettere al segnalante di effettuare le proprie segnalazioni senza timore di ritorsioni (i suoi dati identificativi rimarranno riservati e non accessibili per l'azienda) e con la garanzia che queste vengano gestite da personale con le dovute competenze e autorità evitando qualunque possibile conflitto di interesse.

Le garanzie offerte dall'uso dei canali interni non giustificano l'invio di segnalazioni in forma anonima che verranno prese in considerazione e trattate, come segnalazioni ordinarie, solo se adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, tali da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati. Il Segnalante che decide di rimanere anonimo potrà comunque "interloquire" tramite la piattaforma informatica rimanendo così aggiornato sullo stato della segnalazione.

Non saranno meritevoli di attenzione le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci poiché è necessario sia tenere conto anche dell'interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella segnalazione, sia evitare che l'ente svolga attività ispettive interne che rischiano di essere poco utili e comunque dispendiose.

Impegni dell'Azienda

L'Azienda, al fine di assicurare l'accessibilità del sistema di gestione per il whistleblowing e incoraggiarne l'uso:

- ha definito questa politica e l'ha comunicata internamente ed esternamente;
- assicura che le risorse necessarie al sistema di gestione per il whistleblowing siano disponibili, adeguate, appropriate e utilizzate;
- ha scelto gli autorizzati al trattamento fra persone che dimostrano caratteristiche adeguate (quali, ad esempio, affidabilità, diplomazia, imparzialità, integrità, riservatezza, capacità di giudizio);
- si impegna per la creazione di un ambiente caratterizzato da fiducia reciproca in cui ogni parte coinvolta è sufficientemente fiduciosa e incoraggiata a sollevare dubbi in merito a illeciti o sospetti illeciti, e l'organizzazione dimostra il proprio impegno a ricevere, valutare, trattare e chiudere casi di whistleblowing;
- assicura un'indagine imparziale sulle questioni segnalate utilizzando il sistema, indipendentemente dall'identità del whistleblower, dall'oggetto del rapporto e dalle implicazioni delle questioni individuate;
- verifica periodicamente, anche attraverso rapporti periodici forniti dagli autorizzati al trattamento delle segnalazioni, che il sistema di gestione per il whistleblowing consegua i risultati attesi.

Riesame

L'Azienda, al fine di assicurare la continua idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia del proprio sistema di gestione delle segnalazioni lo riesamina periodicamente al fine di analizzare:

- eventuali cambiamenti nei fattori esterni e interni pertinenti al sistema di gestione delle segnalazioni;
- eventuali cambiamenti nelle esigenze e aspettative delle parti interessate relativamente alla gestione delle segnalazioni;
- i risultati del monitoraggio e della misurazione della gestione delle segnalazioni che possono includere:
 - il numero di segnalazioni ricevute per area, criticità, tipologia, periodo e processo;
 - percentuale delle segnalazioni chiuse a seguito della normale gestione rispetto a quelle non considerate;
 - Il numero di segnalazioni non considerate per tipologia (manifesta infondatezza, assenza dei presupposti per l'effettuazione della segnalazione, contenuto generico, lieve entità della violazione segnalata, meri sospetti, ecc.);
 - il tempo medio impiegato per la chiusura;
 - feedback del Segnalante, compresa la soddisfazione per il sistema di gestione delle segnalazioni e eventuali suggerimenti per il miglioramento;
- conoscenza e fiducia del personale nel sistema di gestione delle segnalazioni;
- opportunità per il miglioramento.

Prescrizioni del D.Lgs. 24/23

Persona segnalante (Whistleblower)

La «persona segnalante» (in genere viene utilizzato il termine inglese “Whistleblower”) è la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni **acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo**.

Il whistleblowing è l'attività di regolamentazione delle procedure volte a incentivare e proteggere tali segnalazioni.

Protezioni

Il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” ha definito le modalità per la gestione dei canali di comunicazione e le misure di protezione del segnalante da ritorsioni.

La normativa mira a proteggere le persone che segnalano violazioni capaci di ledere l'interesse o l'integrità aziendale con una protezione estremamente ampia che si estende non solo al soggetto segnalante, ma anche ai cosiddetti facilitatori, ossia i soggetti preposti ad assistere il segnalante nel processo di segnalazione e - tra gli altri - i colleghi che operano abitualmente nello stesso contesto lavorativo. Le tutele sono assicurate non solo nel corso del rapporto di lavoro ma prima del suo inizio, se le violazioni sono conosciute durante il processo di selezione, e dopo la sua cessazione.

Qualora uno dei soggetti previsti dal D.Lgs. 24/23, ed in particolare il segnalante, ritenga di aver subito delle ritorsioni a causa della segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica effettuata potrà sporgere denuncia presso ANAC alla quale è affidato il compito di accertare se tali ritorsioni siano conseguenti alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata.

A tutela degli interessati il D.Lgs. 24/23 **vieta**, in generale, **rinunce e transazioni** - non sottoscritte in sede protetta - dei diritti e dei mezzi di tutela ivi previsti.

Come indicato dalle Linee Guida ANAC **il segnalante non potrà beneficiare delle protezioni previste dal D.Lgs. 24/23 se effettua la segnalazione al di fuori dei canali sottoindicati.**

Misure per la protezione del segnalante e degli altri soggetti coinvolti

Ai sensi dell'Art. 4.1 del D.Lgs. 24/23 “Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale ... ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.” I canali devono permettere di “[mantenere] interlocuzioni con la persona segnalante e possono richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni” (Art. 5.1c).

Persone che possono segnalare

Le disposizioni del D.Lgs. 24/23 si applicano alle seguenti persone che segnalano, denunciano all'autorità giudiziaria o contabile o divulgano pubblicamente informazioni sulle violazioni di cui sono venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo:

- **Dipendenti:** i lavoratori subordinati;
- **Collaboratori:** i lavoratori autonomi e i titolari di un rapporto di collaborazione, che svolgono la propria attività lavorativa presso l'Azienda;
- **Fornitori:** i lavoratori o i collaboratori dei fornitori dell'Azienda;
- **Professionisti:** i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso l'Azienda;
- **Stagisti:** i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l'Azienda;

- **Amministratori:** gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso l'Azienda.

Le disposizioni riguardano non solo chi ha un rapporto di lavoro in essere ma anche coloro per i quali il rapporto di lavoro è poi terminato, se le informazioni sono state acquisite durante il suo svolgimento, o non sia ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante la selezione o in altre fasi precontrattuali.

Contenuto delle segnalazioni

Affinché una segnalazione sia ammissibile è necessario che siano chiari i seguenti elementi:

- **i dati identificativi**¹ della persona segnalante (nome, cognome);
- **un recapito** a cui comunicare i successivi aggiornamenti²;
- **le circostanze** di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, specificando i dettagli relativi alle notizie circostanziali e ove presenti anche le modalità con cui si è venuto a conoscenza dei fatti oggetto della segnalazione;
- **le generalità** o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati ove conosciuti.

È utile anche che alla segnalazione vengano allegati documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Il segnalante può indicare l'esistenza di altri soggetti che potrebbero essere oggetto di ritorsioni, in ragione del ruolo assunto o della particolare vicinanza o rapporto con il segnalante, dimostrando la sussistenza dei relativi presupposti.

Condizioni per la protezione del segnalante

Le misure di protezione si applicano al segnalante quando ricorrono le seguenti condizioni:

- al momento della segnalazione il segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere.
- le violazioni sono relative a condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 o violazioni del modello di organizzazione e gestione aziendale;
- le violazioni sono relative a illeciti riguardanti l'Unione europea indicati del Decreto;
- la segnalazione è stata effettuata utilizzando le modalità descritte nella presente procedura;
- la segnalazione non riguarda contestazioni, rivendicazioni o richieste fatti oggetto di vertenze di lavoro, anche in fase precontenziosa, nonché discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o i superiori gerarchici, segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di lesioni dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'ente.

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite, al segnalante è irrogata una sanzione disciplinare e, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC può applicare una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro.

¹ Il concetto di riservatezza dell'identità del segnalante deve essere ben distinto dall'anonimato. Le segnalazioni anonime non sono considerate whistleblowing.

² In assenza di tale indicazione e, dunque, in assenza della possibilità di interagire con il segnalante per i seguiti, la segnalazione non sarà gestibile ai sensi della disciplina whistleblowing.

Procedura aziendale per la gestione delle segnalazioni

Protezione dell'identità del segnalante

Ogni persona può inviare segnalazioni e/o comunicazioni all'Azienda tramite gli indirizzi ufficiali o contatti diretti con le figure apicali.

Per beneficiare delle protezioni previste dal D.Lgs. 24/23 è necessario che vengano utilizzati gli appositi Canali interni messi a disposizione dell'Azienda che garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante.

Bisogna che il segnalante tenga conto, comunque, che potrebbe essere inavvertitamente identificato per una serie di caratteristiche inserite nella segnalazione (genere, descrizione del lavoro, circostanze specifiche, ecc.).

È quindi opportuno che il segnalante eviti di inserire riferimenti alla propria identità o riferimenti a terzi o specifiche circostanze non indispensabili nella segnalazione, negli eventuali documenti allegati e nelle interlocuzioni successive.

L'identità del segnalante potrebbe essere inavvertitamente individuata nello svolgimento delle indagini, dall'analisi dei risultati o degli indicatori per la valutazione delle segnalazioni.

Il Sistema Disciplinare aziendale prevede che chiunque venga a conoscenza dell'identità del segnalante o di altri dati personali eventualmente presenti in una segnalazione sia tenuto alla riservatezza. Eventuali violazioni saranno sanzionate in base al Sistema Disciplinare.

Il canale informatico permette l'interlocuzione anche con Segnalanti anonimi.

Le eventuali segnalazioni anonime effettuate a mezzo di canali diversi dal portale informatico per le Segnalazioni non potranno garantire l'interlocuzione e non saranno quindi prese in considerazione.

Segnalazioni al di fuori dai Canali interni

Chiunque riceva informazioni tramite altri canali, ha, comunque, l'obbligo di proteggere la riservatezza della persona che ha fornito le informazioni, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata, nonché del contenuto delle informazioni e della relativa documentazione e di gestire correttamente i dati personali di tutti gli individui coinvolti.

Qualora il segnalante indichi espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing (ad es. inserendo nella documentazione la dicitura "riservata al gestore della segnalazione"), il ricevente dovrà invitarlo ad utilizzare gli appositi canali o trasmetterle, entro sette giorni dal suo ricevimento, attraverso i canali messi a disposizione dall'Ente, dando contestualmente notizia di trasmissione alla persona segnalante. Successivamente nessun documento relativo dovrà essere conservato.

Applicativo informatico per la gestione delle segnalazioni: “SQadra-Segnalazioni”

L’Azienda ha scelto di utilizzare l’applicazione SQadra-Segnalazioni per le segnalazioni in forma scritta con modalità informatiche. Si tratta di una piattaforma dedicata che, grazie al codice identificativo univoco definito al momento della segnalazione, consente al segnalante di “dialogare” con il destinatario in modo anonimo e spersonalizzato.

La piattaforma adotta misure tecniche e organizzative tali da garantire un’adeguata sicurezza del trattamento dei dati personali, compresa la protezione da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali che sono periodicamente riesaminate e aggiornate.

Si consiglia di accedere al canale tramite connessioni esterne all’Azienda.

Tutte le attività svolte tramite SQadra-Segnalazioni dal personale autorizzato vengono tracciate (come richiesto dalle Linee Guida ANAC), al fine di consentire la verifica della liceità e correttezza del trattamento e garantirne la sicurezza.

L’Azienda mette a disposizione anche canali per le comunicazioni scritte con modalità “cartacea” e per le comunicazioni orali³. È possibile anche richiedere incontri diretti.

Nelle “Istruzioni” sono fornite tutte le informazioni per effettuare una segnalazione e per la successiva interlocuzione utilizzando uno dei canali previsti.

Se il Segnalante ha utilizzato gli altri canali, il responsabile della minimizzazione provvede a riportare tutte le informazioni all’interno di SQadra-Segnalazioni che sarà l’unico strumento utilizzato dagli autorizzati dall’Azienda per il trattamento delle segnalazioni.

Gli autorizzati dall’Azienda non avranno nessuna informazione sul Segnalante; sapranno unicamente se il Segnalante:

- ha scelto di rimanere anonimo;
- ha fornito i propri dati identificativi ma non ha autorizzato all’utilizzo dell’indirizzo mail;
- ha fornito i propri dati identificativi ed ha autorizzato all’utilizzo dell’indirizzo mail.

Interlocuzione

Qualora il Segnalante abbia fornito l’autorizzazione riceverà una mail (contenente unicamente l’invito ad accedere alla piattaforma) ad ogni nuova comunicazione da parte di chi gestisce la segnalazione. Se anonimo o se non ha autorizzato alla ricezione di mail il Segnalante dovrà accedere periodicamente alla propria segnalazione per verificare la presenza di comunicazioni da parte dell’Gestore.

Il Segnalante potrà, accedendo a SQadra-Segnalazioni ed indicando il Codice definito al momento della segnalazione e la Password correlata, avere il riscontro delle attività svolte da chi gestisce la segnalazione e fornire gli eventuali chiarimenti/integrazioni.

Anche in caso di una nuova comunicazione da parte del Segnalante i dati verranno minimizzati.

Nelle “Istruzioni” sono fornite indicazioni sull’interlocuzione qualora il Segnalante abbia scelto di utilizzare i canali non informatizzati messi a disposizione dall’Azienda.


³ Dopo che il Segnalante ha utilizzato il canale informatizzato una prima volta per inserire o controllare una segnalazione questo sarà l’unico utilizzabile per proseguire nell’interlocuzione per quella segnalazione.

Informazioni sui canali di comunicazione

Nel sito web dell'Azienda è data evidenza dell'esistenza dei canali di comunicazione predisposti, sulle procedure e sui presupposti per effettuare segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.

L'Azienda, in qualità di titolare del trattamento, fornisce al segnalante l'informativa relativa al trattamento dei dati personali.

Soggetti coinvolti nella gestione dei canali interni



Titolare: l'Azienda è il titolare del trattamento dei dati e definisce la Politica e nomina gli Autorizzati (dopo averne curato la formazione) ed i Responsabili.

Segnalante: è colui che effettua la segnalazione.

Gestore dei canali: è colui al quale l'Azienda ha affidato il compito di gestire i canali predisposti ai sensi del D. Lgs. 24/23. Sarà l'unico che potrà conoscere l'identità del Segnalante⁴. Rilascierà al Segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione. Dovrà provvedere alla minimizzazione dei dati, garantire la possibilità di interlocazione con il segnalante.

Dovrà, acquisendo gli elementi informativi necessari alle valutazioni attraverso l'analisi della documentazione/informazioni ricevute, coinvolgendo strutture aziendali in considerazione delle specifiche competenze tecniche e professionali richieste, effettuando audizioni di eventuali soggetti interni/esterni, ecc., dare seguito alla segnalazione (valutazione della sussistenza dei fatti segnalati, esito delle indagini e eventuali misure proposte) e fornire, entro 3 mesi, un riscontro al segnalante. L'Azienda ha attualmente individuato come Gestore la società "IL TIGLIO SRL" che fornisce anche le informazioni sul canale e sulle procedure e la piattaforma informatica via WEB (SaaS – Software come Servizio) e ne cura la sicurezza informatica e la manutenzione. IL TIGLIO SRL opera in qualità di Responsabile del trattamento per conto del Titolare.

Addetto: è una persona⁵ che il Gestore dei canali può coinvolgere, senza fornire accesso diretto alla segnalazione, per analizzare problematiche specifiche in funzione del ruolo aziendale ricoperto come avverrebbe per comunicazioni ordinarie.

⁴ Il Gestore potrà accedere ai dati identificativi dichiarati dal Segnalante solo a seguito di esplicita richiesta del Titolare (es. per rispondere all'Autorità Giudiziaria) lasciando traccia dell'attività svolta e informando contestualmente il Segnalante. Il Gestore potrebbe, inoltre, venire a conoscenza dell'identità del segnalante se questa è ricavabile dalle comunicazioni fatte dal Segnalante stesso. In questi casi provvederà a eliminare tali informazioni dalla comunicazione in fase di "minimizzazione" prima di trasmetterla all'Azienda e non comunicherà a nessuno le informazioni relative all'identità del segnalante così ottenute.

⁵ Gli Addetti sono autorizzati al trattamento delle segnalazioni dall'Ente (Titolare del trattamento) e sono scelti fra persone che hanno la competenza appropriate.

Iter per la gestione delle segnalazioni

Le segnalazioni vengono gestite, coinvolgendo le figure aziendali competenti, fra quelli autorizzati dall'Azienda (escludendo gli eventuali soggetti che il Segnalante ha richiesto che non trattino la segnalazione), secondo l'iter seguente:

- Analisi di procedibilità.
- Analisi di ammissibilità.
- Istruttoria.
- Chiusura dell'istruttoria e comunicazione al segnalante.

Analisi di procedibilità

La segnalazione sarà **procedibile** unicamente se il Segnalante è venute a conoscenza di violazioni che rientrano tra gli ambiti di applicazione del D.Lgs. 24/23 in un contesto lavorativo (vedi "Persone che possono segnalare").

Qualora non sia procedibile la segnalazione viene inviata ad una funzione interna per competenza che la gestirà come una segnalazione "ordinaria".

Analisi di ammissibilità

Per le segnalazioni ritenute procedibili si effettua l'analisi di ammissibilità.

La segnalazione, avendo l'Azienda scelto di adottare gli stessi criteri utilizzati da ANAC in proposito, **non sarà ammissibile** per:

- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate nel D.Lgs 24/23;
- l'assenza dei presupposti per l'effettuazione della segnalazione;
- manifesta incompetenza dell'Azienda sulle questioni segnalate;
- accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione;
- produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite;
- mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione di illeciti indicati dal D.Lgs. 24/23;
- sussistenza di violazioni di lieve entità.

La valutazione di ammissibilità sarà registrata su Squadra-Segnalazioni.

Anche in caso di non ammissibilità, se possibile verrà inviata una comunicazione al Segnalante, e, in ogni caso la segnalazione non verrà ulteriormente gestita e verrà utilizzata unicamente a fini statistici.

Se la comunicazione è ammissibile verrà trattata come segnalazione ai sensi del D.Lgs. 24/23 fornendo un riscontro al Segnalante entro 3 mesi dalla ricezione.

Istruttoria

Per l'istruttoria si provvederà a:

- avviare attività di analisi specifiche in collaborazione con le funzioni interessate dalla segnalazione;

- concludere l'istruttoria se, nel corso dell'istruttoria medesima, sia accertata l'infondatezza della segnalazione;
- avvalersi, se necessario, di addetti, esperti o periti esterni all'Azienda, selezionati, autorizzati dal Titolare e formati sulla riservatezza (escludendo, ovviamente, eventuali soggetti che il Segnalante ha richiesto che non trattino la segnalazione).
- concordare con le Funzioni interessate eventuali iniziative da intraprendere a tutela degli interessi dell'Azienda;
- richiedere l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del segnalante, nel caso di segnalazioni in relazione alle quali siano accertate la malafede del segnalante e/o l'intento meramente diffamatorio, eventualmente confermati anche dalla infondatezza della stessa segnalazione;
- sottoporre alla valutazione dell'organo dirigente gli esiti degli approfondimenti della segnalazione, qualora si riferisca a dipendenti e risulti fondata, affinché vengano intrapresi i più opportuni provvedimenti verso i segnalati.

Della presa in carico, della eventuale necessità di ulteriori informazioni e dell'esito della segnalazione IL TIGLIO SRL fornisce comunicazione riservata al Segnalante sempre tramite Squadra-Segnalazioni.

Nel caso di segnalazioni effettuate tramite canali differenti dall'applicazione informatica (cartaceo o orale) IL TIGLIO SRL provvederà a riportare le informazioni all'interno di Squadra-Segnalazioni. Fino a quando il Segnalante non ha effettuato l'accesso a Squadra-Segnalazioni IL TIGLIO SRL provvederà a comunicare tramite i canali alternativi scelti dal Segnalante eventuali richieste di integrazione per la gestione della segnalazione.

Si precisa che non compete a IL TIGLIO SRL alcuna valutazione in ordine alle responsabilità individuali e agli eventuali successivi provvedimenti o procedimenti conseguenti.

Chiusura dell'istruttoria e comunicazione al segnalato

Una volta concluse le attività per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, analizzato l'esito delle indagini e proposte eventuali misure, la segnalazione verrà chiusa fornendo informazioni al segnalante.

Trascorsi 3 mesi dall'apertura della segnalazione, qualora questa non sia già stata chiusa, verrà fornito, sempre utilizzando Squadra-Segnalazioni, un riscontro alla segnalazione indicando lo stato (archiviazione, analisi, inoltre all'autorità giudiziaria, ecc.).

Appena dall'informazione non potrà derivare un pregiudizio effettivo e concreto allo svolgimento delle investigazioni o alla riservatezza dell'identità del segnalante l'Azienda provvederà a fornire adeguata informativa al Segnalato. In caso di accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa, non informerà il Segnalato della circostanza che l'accertamento ha avuto origine da una segnalazione.

Segnalazione e Modello di Organizzazione e Controllo

L'OdV dovrà ricevere:

- immediata informativa su segnalazioni di condotte illecite ai sensi del D.Lgs. 231/01 o di violazioni del MOG231 o di condotte rilevanti in termini 231 affinché, nell'esercizio della sua attività di vigilanza, possa condividere le proprie eventuali osservazioni e partecipare all'istruttoria o comunque seguirne l'andamento;

- un aggiornamento periodico sull'attività complessiva di gestione delle segnalazioni, anche non 231, al fine di verificare il funzionamento del sistema whistleblowing e proporre all'ente eventuali necessità di suo miglioramento.

Se la segnalazione ha oggetto condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 l'OdV dovrà analizzarla e valutare se il MOG prevede protocolli di prevenzione adeguati a rilevare una violazione.

In caso negativo, a prescindere dall'analisi dell'effettività della segnalazione, dovrà valutare l'opportunità di proporre l'adeguamento del MOG per permettere un controllo sulle condotte oggetto della segnalazione nell'ottica di rafforzare il sistema di controllo interno.

Qualora il MOG già preveda punti di controllo adeguati alla rilevazione delle condotte illecite segnalate, l'OdV dovrà verificare l'idoneità delle attività di controllo di secondo livello messe in atto dall'Azienda o svolte direttamente (modalità di campionamento, accuratezza dei controlli, ecc.).

Provvedimenti Disciplinari

Il Sistema Disciplinare prevede:

- sanzioni nei confronti delle persone coinvolte in relazione alle quali sia accertata la commissione dell'illecito segnalato;
- sanzioni nei confronti di chi viola le misure di riservatezza e tutela del segnalante;
- sanzioni nel caso di ritorsioni nei confronti del segnalante da parte di personale dell'Azienda;
- sanzioni nei confronti del segnalante, nel caso costui effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che risultino infondate (segnalazioni in malafede).

Qualora, dalle attività di verifica condotte secondo la presente procedura, dovessero emergere, a carico del personale dell'Azienda o di terzi, comportamenti illeciti, illegittimi o scorretti rientranti in una delle quattro fattispecie di cui sopra, l'Azienda agirà tempestivamente per l'applicazione delle sanzioni previste dal Sistema Disciplinare, in linea con quanto previsto dal CCNL applicato.

Tutela delle persone coinvolte

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e civile del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del Codice Civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o compiute al solo scopo di danneggiare le persone coinvolte o altri soggetti e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura, nonché di segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave.

A tutela delle persone coinvolte, nelle more dell'accertamento delle responsabilità, non possono essere in alcuno modo disposte sanzioni disciplinari sulla base di quanto affermato dal segnalante, senza che vi siano riscontri oggettivi e senza che si sia proceduto ad indagare sui fatti oggetto di segnalazione.

L'identità delle persone coinvolte (e delle persone in ogni caso menzionate nella segnalazione) è tutelata fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del segnalante.

Misure in materia di protezione dei dati personali

Misure per garantire la riservatezza del Segnalante

Le segnalazioni non verranno utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non verranno rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati.

Si ricorda, comunque, che laddove le competenti Autorità giudiziarie dovessero richiedere i dati identificativi del segnalante, l'Azienda è tenuto a fornire tale indicazione.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non verrà rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

Verrà dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati quando la rivelazione della identità della persona segnalante è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Ritiro di una segnalazione

È diritto del Segnalante comunicare, in ogni momento e tramite i Canali interni, la propria volontà di ritirare la segnalazione. In questi casi verrà interrotto ogni trattamento non derivante da accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.

Esercizio dei diritti dei Segnalati relativamente al trattamento dei dati personali

L'Azienda ha fornito a tutti gli interessati l'informazione sulla possibilità del trattamento dei loro dati nell'ambito della gestione di una segnalazione e quindi non è tenuto a fornire agli specifici interessati direttamente coinvolti menzionati da una segnalazione informative su base individuale.

I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento europeo relativo ai dati personali (GDPR) non possono essere esercitati qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto allo svolgimento delle investigazioni o alla riservatezza dell'identità del segnalante. In questi casi il Titolare fornirà all'interessato comunicazione motivata a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione.

In tali casi, l'interessato può richiedere l'accertamento che il trattamento risulti conforme alle norme del GDPR tramite il Garante della protezione dei dati personali (ai sensi dell'Art. 160 del D. Lgs 196/03).

Appena dall'informazione non potrà derivare un pregiudizio effettivo e concreto allo svolgimento delle investigazioni o alla riservatezza dell'identità del segnalante l'Azienda provvederà a fornire adeguata informativa al Segnalato.

Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali

Poiché il trattamento dei dati personali mediante i sistemi di acquisizione gestione delle segnalazioni presenta rischi specifici per i diritti e le libertà degli interessati – in ragione anche della particolare delicatezza delle informazioni potenzialmente trattate, della vulnerabilità degli interessati nel contesto lavorativo, nonché dello specifico regime di riservatezza dell'identità del segnalante previsto dalla normativa l'Azienda ha, preventivamente, effettuato una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati relativamente al modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni di seguito illustrato.

Integrità della Segnalazione e dei Documenti associati e minimizzazione

ILTIGLIO SRL provvede ad "oscurare" i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento della segnalazione (sia qualora presenti nella comunicazione che negli eventuali allegati). Particolare attenzione dovrà porre nell'evitare che le informazioni inserite dal Segnalante possano permetterne l'identificazione.

IL TIGLIO SRL sarà l'unico ad accedere alle comunicazioni effettuate dal Segnalante e provvederà a minimizzarle intervenendo, ove necessario, anche su eventuali allegati.

Una copia integrale delle comunicazioni, compresi gli allegati (che potrebbero essere anche eventuali file audio o video), rimarrà nel sistema, in una area alla quale avrà accesso solo IL TIGLIO SRL, fino a quando il Segnalante non dichiara esplicitamente di accettare l'eventuale trascrizione e la minimizzazione effettuata, e, a quel punto, verranno immediatamente cancellati tutti i dati diversi da quelli minimizzati.

Misure per la protezione del Segnalante

L'utilizzo dei canali interni messi a disposizione dall'Azienda permette la massima protezione della riservatezza del Segnalante.

In particolare:

- I dati identificativi del Segnalante trasmessi utilizzando correttamente i canali non saranno conosciuti da nessuno. Potrà accedervi unicamente IL TIGLIO SRL su richiesta del Titolare o dell'autorità giudiziaria, per una specifica segnalazione, informando il Segnalante e lasciando una traccia degli accessi all'archivio dei dati identificativi.
- Anche nel caso in cui il responsabile della minimizzazione venga accidentalmente a conoscenza dell'identità del Segnalante (in base al contenuto delle comunicazioni) non comunicherà a nessuno questa informazione e provvederà a minimizzare la comunicazione da quelle informazioni che gli hanno permesso l'identificazione del Segnalante.
- Tutte le comunicazioni del Segnalante verranno minimizzate per impedire che chi ha il compito di analizzare la segnalazione sia a conoscenza di dati non utili al trattamento della stessa. Gli originali verranno conservati solo fino all'accettazione della minimizzazione da parte del Segnalante.
- Tutte le comunicazioni ed i dati del Segnalante sono cifrati.
- La possibilità per il Segnalante di scegliere liberamente il Codice della segnalazione e la relativa password evita di dover salvare il Codice in forma scritta e rende possibile il blocco temporaneo in caso di tentativi ripetuti di accesso falliti.
- La possibilità di indicare un indirizzo mail al quale ricevere le comunicazioni permette anche il recupero delle informazioni per accedere alla segnalazione. *È proibito l'utilizzo degli indirizzi aziendali per evitare qualsiasi possibilità per l'Azienda di risalire all'identità del Segnalante.*
- Il Segnalante può indicare soggetti che, per motivi personali, preferisce non siano coinvolti nella gestione della segnalazione.

IL TIGLIO SRL potrà accedere ai dati identificativi dichiarati dal Segnalante solo a seguito di esplicita richiesta del Titolare (es. per rispondere all'Autorità Giudiziaria) lasciando traccia dell'attività svolta e informando contestualmente il Segnalante. IL TIGLIO SRL potrebbe, inoltre, venire a conoscenza dell'identità del segnalante se questa è ricavabile dalle comunicazioni fatte dal Segnalante stesso. In questi casi provvederà a eliminare tali informazioni dalla comunicazione in fase di "minimizzazione" e non comunicherà a nessuno le informazioni relative all'identità del segnalante così ottenute.

Anonimizzazione

Dopo la chiusura della segnalazione, la stessa verrà conservata per eventuali nuove comunicazioni da parte del Segnalante che potrebbero portare a deciderne la riapertura.

Trascorsi **60 mesi** dopo la chiusura, la segnalazione viene anonimizzata (cancellati i dati identificativi del Segnalante, cancellate tutte le comunicazioni) e rimarrà unicamente la sintesi (priva di ogni riferimento a dati personali), le catalogazioni e le date.

In caso di non ammissibilità della segnalazione, è possibile procedere all'anonimizzazione anche prima dei tempi normalmente previsti.